

REGIONE VENETO

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

**GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL
<<SERVICE PER LA GESTIONE DEI TRATTAMENTI DIALITICI (SERVIZI
INFERMIERISTICI) PRESSO L’OSPEDALE DI TREVISO E PRESSO L’OSPEDALE DI
VITTORIO VENETO PER I PAZIENTI DELL’AZIENDA ULSS N. 2 MARCA
TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI>>.**

BOZZA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Articolo n. 1	4
OGGETTO DELL' APPALTO	4
Articolo n. 2	4
PERIODO CONTRATTUALE, PROROGA E RINNOVO	4
Articolo n. 3	4
PERIODO DI PROVA.....	4
Articolo n. 4	5
QUANTIFICAZIONE, CARATTERISTICHE, ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	5
4.1 Service presso il Presidio Ospedaliero di Treviso	5
4.2 Service presso il Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto	6
Articolo n. 5	9
OBBLIGHI DELL' APPALTATORE.....	9
Articolo n. 6	11
REQUISITI DI PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE INFERMIERISTICO, OSS ED AMMINISTRATIVO	11
Articolo n. 7	13
CONDIZIONI DEL SERVIZIO	13
Articolo n. 8	14
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA.....	14
Articolo n. 9	15
TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO	15
Articolo n. 10	15
CONTROLLI QUALITATIVI PERIODICI	15
Articolo n. 11	16
SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	16
Articolo n. 12	20
CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALTA'	20
Articolo n. 13	22
PERSONALE DIPENDENTE COLLABORATORI E/O SOCI LAVORATORI	22
OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO	22
Articolo n. 14	25
GARANZIA DEFINITIVA	25
Articolo n. 15	26
ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA	26
Articolo n. 16	27
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	27
Articolo n. 17	28
CORRISPETTIVI E REVISIONE PREZZI	28
Articolo n. 18	28
CONTINUITA' DEL SERVIZIO.....	28
Articolo n. 19	29
FATTURAZIONE E PAGAMENTI	29
Articolo n. 20	30
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	30
Articolo n. 21	31
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	31
Articolo n. 22	32
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	32



Articolo n. 23	33
RECESSO	33
Articolo n. 24	34
NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	34
Articolo n. 25	34
PROTOCOLLO DI LEGALITA'	34
Articolo n. 26	36
CODICE DI COMPORTAMENTO	36
Articolo n. 27	36
NORMATIVA E INNOVAZIONE NORMATIVA.....	36
Articolo n. 28	36
VARIAZIONI SOGGETTIVE	36
Articolo n. 29	37
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DUVRI	37
Articolo n. 30	37
DOMICILIO DELL' APPALTATORE E COMUNICAZIONI	37
Articolo n. 31	37
FORO COMPETENTE.....	37
Articolo n. 32	37
DISPOSIZIONI FINALI.....	37

Articolo n. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del “service per la gestione dei trattamenti dialitici (servizi infermieristici) presso l'Ospedale di Treviso e presso l'Ospedale di Vittorio Veneto per i pazienti dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi”.

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina le caratteristiche della gestione del service.

Articolo n. 2

PERIODO CONTRATTUALE, PROROGA E RINNOVO

Il servizio avrà una durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di effettivo inizio dello stesso.

Il servizio deve essere attivato **entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.**

In caso di anticipata esecuzione in via d'urgenza **il servizio dovrà essere attivato entro 30 giorni dalla data del verbale di anticipata esecuzione oppure entro la data espressamente indicata nel verbale stesso.**

Ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs., n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore alla scadenza del contratto avrà l'obbligo di continuare il servizio, alle medesime condizioni contrattuali, o migliorative, fino a quando l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto e ciò fino al limite massimo di 365 giorni dalla scadenza.

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, allo scadere del contratto, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, anche di anno in anno per un periodo massimo di 2 anni, alle medesime condizioni contrattuali, o migliorative, ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'ULSS n. 2 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, in ogni caso, alla scadenza del contratto, dovrà garantire la continuità del servizio e il passaggio di consegne all'Appaltatore subentrante fino alla completa presa in carico del servizio da parte di quest'ultimo.

Articolo n. 3

PERIODO DI PROVA

Per i primi tre mesi l'appalto dalla data di effettivo inizio del servizio, l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana una valutazione ampia e complessiva del rapporto contrattuale.

Qualora durante tale periodo l'esecuzione delle prestazioni abbia sortito un esito negativo, valutato secondo quanto previsto dal presente documento, l'ULSS n. 2 Marca trevigiana procederà alla

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile senza che l'Appaltatore nulla possa o abbia a pretendere.

In caso di risoluzione del contratto per mancato superamento del periodo di prova l'Appaltatore si impegna comunque ad assicurare l'esecuzione del service fino al subentro del nuovo contraente.

Qualora l'Appaltatore non superi il periodo di prova, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana incamererà la cauzione definitiva.

Per l'individuazione del nuovo contraente l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana potrà anche interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria. In tal caso, come previsto dall'art. 110 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova all'Appaltatore verrà data con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto alla scadenza dei primi tre mesi.

Decorsi positivamente i primi tre mesi, il periodo di prova si intenderà pienamente superato, senza necessità di formale comunicazione in merito.

Articolo n. 4

QUANTIFICAZIONE, CARATTERISTICHE, ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio che l'Appaltatore deve garantire consiste nell'**assistenza infermieristica** ai pazienti dializzati e nel soddisfacimento di quant'altro necessario al funzionamento del servizio per prestazioni emodialitiche.

L'Appaltatore dovrà garantire le attività necessarie alla gestione dei **servizi infermieristici** nell'ambito delle prestazioni emodialitiche ed **avvalersi di operatore di supporto (OSS)** per l'assistenza degli utenti in trattamento emodialitico e per il rimessaggio della postazione di dialisi, nonché di **personale amministrativo, quest'ultimo personale solo per il Service presso il Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto.**

L'articolazione dell'orario e della tipologia di professionalità richieste potranno subire delle variazioni in conseguenza di particolari esigenze manifestate dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, comunque da concordarsi preventivamente.

4.1 Service presso il Presidio Ospedaliero di Treviso

L'attività infermieristica presso il Presidio Ospedaliero di Treviso è prevista su 2 (due turni), dal lunedì al sabato, con orario dalle 6:30 alle 18:30, per l'effettuazione di circa n. 5.000 (cinquemila) dialisi annue.

In particolare:

1. il rapporto infermiere/paziente è di massimo 1 a 4 (uno a quattro);
2. il numero di pazienti presenti per turno è di 8 (otto), pari ai posti letto.

Il numero dei pazienti trattati è attualmente pari a n. 32 (trentadue).

4.2 Service presso il Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto

L'attività infermieristica presso il Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto è prevista su 2 (due turni), dal lunedì al sabato, con orario dalle 7:00 alle 19:00, per l'effettuazione di circa n. 4.370 (quattromila trecento settanta) dialisi annue.

In particolare:

1. il rapporto infermiere/paziente è di massimo 1 a 4 (uno a quattro);
2. il numero di pazienti presenti per turno è di 7 (sette), pari ai posti letto.

Il numero dei pazienti trattati è attualmente pari a n. 28 (ventotto).

Il servizio deve prevedere la continuità assistenziale. L'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del personale in caso di eventuali assenze improvvise.

Il servizio di assistenza infermieristica, assistenza oss ed attività amministrativa, comprende le seguenti attività:

- predisporre la modulistica per l'attività ambulatoriale;
- preparare e controllare tutto il materiale che necessita all'attività (predisposizione check list, disposizioni operative di ambulatorio e piani di attività);
- accogliere ed identificare l'utente compreso eventuale triage e la misurazione della temperatura secondo le indicazioni fornite dal Direttore del Reparto Nefrologia e Dialisi;
- verificare l'appuntamento nel foglio di lavoro;
- assistere l'utente durante la prestazione;
- collaborare con lo specialista all'erogazione della prestazione;
- erogare la prestazione se di propria competenza (ECG, medicazioni, ecc.);
- somministrare farmaci (come da protocollo o secondo prescrizione specialistica);
- fornire all'utente le indicazioni sanitarie relative alle norme di comportamento rispetto alla prestazione eseguita;
- segnalare eventuali modifiche della prestazione eseguita nel foglio di lavoro;
- sostituire il materiale utilizzato;
- effettuare la detersione, il lavaggio e la sanificazione degli strumenti utilizzati, compresi i letti bilancia ad ogni cambio utente;
- rifacimento dei letti;
- ritiro del materiale da sterilizzare ed invio alla centrale di sterilizzazione dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana;
- smaltire i rifiuti speciali come da procedura aziendale, raccogliere la biancheria sporca ed inviarla alla centrale di sterilizzazione dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana;
- ripristinare la postazione (es.: pulizia apparecchiature);
- spegnere le apparecchiature;
- controllare le scadenze materiale/farmaci secondo tempistiche indicate;
- approvvigionamento settimanale, dall'Azienda ULSS n. 2, dei materiali di farmacia e di magazzino e compresa la biancheria pulita, con l'utilizzo dei sistemi aziendali e loro stoccaggio;
- utilizzo dei sistemi aziendali per, ad esempio, l'inserimento degli esami di laboratorio, le richieste di interventi tecnici ecc.;
- registrare su apposito sistema informatico le prestazioni per seduta emodialitica nonché eventuali visite, e.c.g., infusioni, medicazioni, consulenze esterne/interne, ecc.;
- segnalare la necessità di interventi per riparazione/manutenzione apparecchiature;
- riordinare e controllare i locali utilizzati;



- applicare le procedure assistenziali esistenti;
- applicare le procedure, protocolli, linee guida aziendali;
- applicare le procedure informatiche in uso;
- accompagnamento e/o supporto per i trasporti di utenti non autonomi all'interno della sede ospedaliera;
- prenotazione richieste di consulenze ed esami diagnostici prescritti dallo specialista;
- collaborare con il tecnico esterno per il prelievo delle acque di dialisi;
- tenuta della documentazione sanitaria secondo la normativa vigente.

Le principali attività da svolgere e sopra elencate non sono esaustive ma esemplificative del servizio da garantire.

Il servizio dovrà essere reso tenendo conto della peculiarità dell'utente preso in carico, a cui il personale dell'Appaltatore dovrà rispondere per tutti gli aspetti clinico assistenziali nella loro completezza, per quanto di competenza e su indicazione del Direttore dell'UOC di Nefrologia e Dialisi o dello specialista di turno.

Fermo restando che il servizio oggetto del presente capitolato speciale non possa essere svolto prescindendo dal coordinamento con tutte le attività svolte all'interno dell'UOC di Nefrologia e Dialisi, l'Appaltatore procederà in piena autonomia, con proprie risorse e con l'assunzione del rischio a proprio carico.

L'Appaltatore, pertanto, avrà la completa autonomia di gestione del proprio personale.

Sono fatti salvi i controlli che l'Azienda ULSS potrà effettuare con le modalità indicate nei successivi articoli del presente documento.

L'Appaltatore, in ogni caso, dovrà tenere conto delle specifiche prescrizioni, procedure, protocolli e istruzioni operative destinati a disciplinare le attività svolte all'interno dell'UOC di Nefrologia e Dialisi, il cui Direttore e/o suo Delegato, fornirà tutte le pertinenti informazioni in merito, agli eventuali interessati.

L'Appaltatore dovrà erogare il servizio richiesto mediante:

1. **autonomia nella gestione della turnistica:** l'Appaltatore attraverso il suo Referente sarà responsabile della pianificazione e del controllo della turnistica. La stessa dovrà essere resa nota, e depositata, entro il giorno 20 del mese, per il mese successivo, al coordinatore infermieristico dell'UOC di Nefrologia e Dialisi. Ferma restando l'autonomia organizzativa dell'Appaltatore, ed avuto riguardo al particolare impegno che comporta il lavoro da svolgere, i turni di servizio dovranno essere configurati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, con cadenze e durate contenute ed adeguate, tali da non generare un eccessivo carico psicofisico del personale addetto;
2. **autonomia nella gestione delle presenze – assenze:** deve essere garantita l'effettiva e costante presenza degli operatori. L'Appaltatore dovrà garantire la sostituzione del proprio personale, in caso di assenza anche non programmata;
3. **pianificazione e programmazione del percorso formativo:** tutto il personale destinato allo svolgimento del servizio, prima del suo avvio, dovrà essere formato circa l'uso delle attrezzature, dei protocolli, dei software, ecc., in uso presso l'UOC di Nefrologia e Dialisi. La suddetta attività formativa dovrà essere svolta senza oneri per l'ULSS la quale, al fine di



garantire un miglior inserimento, potrà prevedere un periodo di affiancamento del proprio personale a quello dell'Appaltatore. Qualora il Direttore UOC di Nefrologia e Dialisi o suo Delegato lo ritenga necessario e senza oneri per l'ULSS n. 2, il personale dell'Appaltatore, durante il periodo di esecuzione del contratto, dovrà frequentare eventuali riunioni formative ed organizzative periodiche proposte dalla stessa UOC di Nefrologia e Dialisi, al fine di coordinare/armonizzare le attività all'interno dell'UOC stessa.

Nell'esclusivo interesse dei pazienti, resta inteso che in tutti i casi in cui dovessero sorgere questioni/problematiche di natura sanitaria il Referente dell'Appaltatore dovrà confrontarsi con il Direttore dell'UOC di Nefrologia e Dialisi (o in caso di assenza dello stesso con un altro Medico) e/o con il Coordinatore Infermieristico (o in caso di assenza di quest'ultimo con l'Infermiere Professionale che lo sostituisce), il cui parere, in ogni caso, sarà considerato prevalente (vincolante).

Il Referente dell'Appaltatore dovrà garantire la comunicazione con il personale Medico ed Infermieristico dell'Azienda ULSS, nonché con tutti gli operatori coinvolti nel piano di cura.

Qualora l'UOC di Nefrologia e Dialisi ritenga necessaria la discussione di problematiche di natura clinico-organizzativa, ai fini dell'ottimizzazione del servizio, l'Appaltatore dovrà rendersi disponibile ad effettuare appositi incontri (indicativamente con cadenza mensile) cui parteciperanno il Referente dell'Appaltatore e il Direttore dell'UOC di Nefrologia e Dialisi (o in caso di assenza dello stesso con altro Medico delegato) e/o il Coordinatore Infermieristico (o in caso di assenza di quest'ultimo l'Infermiere Professionale che lo sostituisce).

Restano a carico dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana:

- la messa a disposizione dei locali, delle attrezzature e degli arredi dove dovrà essere svolto il servizio;
- la fornitura di tutto il materiale, i macchinari, i farmaci per i trattamenti dialitici, previo riordino settimanale da parte dell'Appaltatore;
- le attività di sanificazione ordinaria e straordinaria dei locali;
- la fornitura di biancheria per il reparto, la lavanderia e pulizia dei locali;
- il pagamento utenze (energia elettrica, acqua, ecc.);
- la messa a disposizione di farmaci;
- la messa a disposizione di dispositivi medico-chirurgici;
- la messa a disposizione di disinfettanti;
- la messa a disposizione di materiale di medicazione;
- la messa a disposizione di apparecchiature/attrezzature;
- la messa a disposizione di strumenti elettronici, informatici e software;
- la messa a disposizione di software per la gestione delle sedute dialitiche;
- la messa a disposizione di dispositivi protesici;
- la messa a disposizione di dispositivi medici;
- la messa a disposizione di presidi sanitari;
- la messa a disposizione di materiali di consumo;
- la manutenzione delle apparecchiature/attrezzature;
- la manutenzione dell'immobile e del mobilio;
- la sterilizzazione del materiale non monouso;
- la riparazione dei dispositivi protesici;
- la fornitura dei DPI per i dipendenti dell'Appaltatore.

Articolo n. 5

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a:

- essere in possesso di tutte le autorizzazioni occorrenti per l'erogazione dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente;
- organizzare e gestire tutto il personale necessario all'erogazione del servizio nel rispetto degli standard qualitativi offerti in sede di gara e nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente in materia;
- coordinare i servizi in appalto;
- applicare i protocolli e i processi operativi secondo le modalità appropriate;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono dei servizi oggetto dell'appalto, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

L'Appaltatore, inoltre, dovrà conformarsi, nel corso del contratto, a tutte le eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire in materia normativa e tecnologica senza onere alcuno per l'Azienda ULSS.

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre a quanto sopra descritto, tutti gli oneri e i rischi relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni nello stesso contenuti.

L'Appaltatore si impegna, tra l'altro, a:

- tenere completamente indenne la Stazione appaltante per i danni che dovessero derivare a persone e/o cose nell'esercizio della propria attività;
- realizzare ed attuare procedure, protocolli, istruzioni operative a supporto per garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni erogate;
- garantire, per gli operatori impegnati nella gestione del servizio, tutte le condizioni normative ed economiche previste dai contratti della sanità privata;
- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, di infortuni (anche relativamente ai degenti) ed igiene del lavoro, nonché a svolgere tutti i controlli di carattere igienico sanitario, ivi compresi gli interventi di prevenzione delle infezioni ospedaliere;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
- provvedere alla completa organizzazione del proprio personale ed a garantire che il medesimo presti la propria attività in modo continuativo presso la struttura di assegnazione;
- garantire l'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente appalto;
- sostituire il personale in caso di assenza;
- garantire per tutta la durata del contratto il rispetto delle norme nazionali e regionali relative al servizio, compreso il mantenimento degli standard gestionali, e ad effettuare le denunce afferenti le malattie infettive;
- garantire la qualificazione degli operatori tramite idonei iter formativi;

L'Appaltatore è obbligato, altresì:

- ad indicare le generalità, il numero e la qualifica del personale impiegato nel servizio;



- a fornire al personale impiegato, ai propri collaboratori e/o soci lavoratori:
 - idoneo vestiario e calzature che permettano l'immediata distinzione rispetto all'abbigliamento in dotazione ad altro personale degli Ospedali dell'Azienda ULSS n. 2;
 - tesserini di riconoscimento riportanti la denominazione del datore di lavoro, le generalità del lavoratore, la fotografia e la mansione svolta.

Il personale impiegato, i collaboratori ed i soci lavoratori dell'Appaltatore dovranno obbligatoriamente utilizzarli durante l'esecuzione del servizio.

Si precisa che le spese per l'abbigliamento, i tesserini, i distintivi ed ogni altra spesa affine o conseguente all'organizzazione del personale sono a completo carico dell'Appaltatore.

L'Azienda ULSS n. 2 si riserva di formulare un giudizio vincolante sul vestiario proposto dall'Appaltatore.

Il vestiario dovrà essere cambiato almeno giornalmente o più frequentemente all'occorrenza, al fine di garantire la massima igiene, pulizia e decoro.

Per il lavaggio delle divise utilizzate per lo svolgimento del servizio, l'Appaltatore potrà avvalersi, con oneri a proprio carico, del servizio di Lavanolo dell'Azienda ULSS n. 2.

In ogni caso gli operatori dell'Appaltatore dovranno presentarsi al lavoro con divise perfettamente pulite e stirate.

La fornitura e il lavaggio di tutta la rimanente biancheria utilizzata nel Reparto rimane a carico dell'ULSS n. 2.

L'Appaltatore garantisce la continuità del servizio e l'immediata copertura di eventuali temporanee assenze del personale, provvedendo alla sua sostituzione con altro personale idoneo, impegnandosi, altresì, a sostituire tempestivamente il personale valutato come non conforme allo svolgimento dell'incarico.

L'interruzione ingiustificata del servizio comporta responsabilità penale a carico dell'Appaltatore ed è causa di risoluzione contrattuale.

Il servizio sarà svolto con organizzazione e gestione autonoma da parte dell'Appaltatore, senza diretti interventi, gerarchici e dispositivi, della Stazione appaltante su detto personale.

Pertanto, tutto il personale adibito al servizio oggetto del contratto opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, sia nei confronti dei terzi, sia nei confronti della Stazione appaltante.

Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione e rispetto che definiscono un comportamento civile e corretto, attenendosi comunque alle linee indicate dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dalla Stazione appaltante, nonché ai rispettivi codici deontologici professionali.

La Stazione appaltante si riserva di effettuare accertamenti amministrativi per verificare il rispetto delle normative vigenti e delle condizioni contrattuali per quanto concerne il personale impiegato nell'appalto.

L'Appaltatore dovrà, a pena di risoluzione del contratto, produrre su richiesta della Stazione appaltante tutta la documentazione necessaria al fine di comprovare il permanere dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore si impegna ad aggiornare, almeno ogni sei mesi, l'elenco del personale e dei documenti connessi e a dare comunicazione tempestiva di ogni variazione dello stesso alla Stazione appaltante.

L'Appaltatore nell'esercizio della propria attività deve garantire l'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi comprese quelle emanate da A.N.A.C., in relazione ad ogni aspetto relativo all'erogazione dei servizi in appalto ed all'esercizio della propria attività.

In particolare è richiesta l'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- b) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa;
- c) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio.

Articolo n. 6

REQUISITI DI PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE INFERMIERISTICO, OSS ED AMMINISTRATIVO

L'attività infermieristica dovrà fare riferimento a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Sanità n. 739 del 14/09/1994, dal Codice Deontologico e da ogni altra disposizione già emanata o che verrà emanata in futuro.

Nell'ambito del servizio da svolgere, sono comprese tutte quelle operazioni e/o attività di controllo e verifica tipiche dell'**assistenza infermieristica** per:

1. l'accoglienza degli utenti;
2. la valutazione all'ingresso del paziente;
3. l'identificazione dei bisogni degli utenti;
4. garantire la corretta applicazione delle prestazioni diagnostico-terapeutiche;
5. l'accompagnamento di utenti non autonomi all'interno delle sedi ospedaliere, per eventuali accertamenti/trattamenti;
6. la gestione di richieste di consulenze ed esami diagnostici prescritti dal medico;
7. l'approvvigionamento del materiale sanitario, di farmacia e di magazzino con utilizzo dei sistemi informatici aziendali e loro stoccaggio;
8. la tenuta della documentazione sanitaria secondo la normativa vigente;
9. il rispetto e l'applicazione dei protocolli relativi alla gestione del paziente, per quanto riguarda gli aspetti igienico/sanitari;
10. collaborare e, se del caso, istruire il personale addetto all'assistenza, al fine di una efficace e corretta assistenza del paziente;
11. operare in stretta collaborazione con il Medico specialista.

Il **personale infermieristico** impiegato nello svolgimento dell'appalto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. laurea di infermiere, o titolo equipollente, specificando che per i professionisti non italiani dovrà essere presentato il riconoscimento del titolo mediante Provvedimento ministeriale. Il personale di nazionalità non italiana dovrà possedere una buona conoscenza della lingua italiana e adeguata a sostenere un'adeguata comunicazione con utenti e altri operatori. Tale idoneità potrà essere valutata

insindacabilmente dal Direttore dell'UOC di Nefrologia e Dialisi o da un suo delegato; in caso di valutazione negativa l'Appaltatore è obbligato a provvedere alla immediata sostituzione con altro personale idoneo;

2. essere iscritto all'Ordine delle Professioni infermieristiche (O.P.I.), al fine dell'esercizio della professione infermieristica;
3. non essere dipendente di strutture pubbliche, attestato mediante apposita autocertificazione;
4. possesso di idoneità alla mansione specifica (lavoro di infermiere) per i rischi lavorativi: gas anestetici (Circ. Reg. 50/89), biologico ed elettromagnetico, movimentazione manuale dei carichi, (D.Lgs. 81/2008), rilasciato da un medico competente/autorizzato in Medicina del Lavoro ed Igiene degli Ambienti di Lavoro iscritto nei ruoli Regionali;
5. possesso di attestazione circa l'avvenuta formazione di cui all'Accordo Stato-Regioni 21.12.2011;
6. esperienza in tema di trattamenti dialitici di almeno 6 mesi e conoscenza approfondita dell'utilizzo di tutte le tecniche depurative impiegate;
7. certificazione di aver seguito un corso secondo il protocollo BLS-D per la gestione delle emergenze.

Per il personale dedicato alle **attività di supporto (OSS)** e/o amministrative, dovrà presentare i requisiti richiesti per la specifica mansione affidata di seguito richiamati.

L'**Operatore Socio Sanitario** è la figura professionale che trova origine nella sintesi dei distinti profili professionali degli operatori dell'area sociale e di quella sanitaria e risponde in modo più adeguato all'evoluzione dei servizi alla persona, intesa nella globalità dei suoi bisogni. Oggetto di una profonda revisione in termini di ruolo, di competenze e di contesto operativo, il profilo dell'Operatore Socio Sanitario è stato definito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22/02/2001 e recepito dalla Regione del Veneto con L.R. 16 agosto 2001, n. 20 (e successive modificazioni).

Requisiti: aver frequentato apposito corso a qualifica riconosciuto dalla Regione del Veneto al termine del quale, superato positivamente l'esame finale, viene rilasciato l'attestato di qualifica ai sensi della Legge 845/1978, della Legge Regionale 10/1990 e della Legge Regionale 20/2001. I corsi sono organizzati e svolti da organismi di formazione accreditati dalla Regione Veneto, ai sensi della Legge Regionale 19/2002.

L'Operatore Socio Sanitario soddisfa i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale sia sanitario; favorisce il benessere e l'autonomia dell'utente. In particolare, si indicano di seguito le principali attività previste per questa figura professionale:

Per le competenze dell'Operatore Socio Sanitario si rinvia a quanto descritto dalla L.R. 20/2001 - Allegato B.

L'operatore socio sanitario dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non essere dipendente di strutture pubbliche, attestato attraverso apposita autocertificazione;
- possesso di idoneità alla mansione specifica al lavoro di operatore socio sanitario per i rischi lavorativi rilasciato da un medico competente/autorizzato in medicina del Lavoro ed igiene degli Ambienti di Lavoro iscritto nei ruoli Regionali;
- possesso di attestazione circa l'avvenuta formazione per la sicurezza di cui all'Accordo Stato-Regioni 21.12.2011;



- esperienza di almeno 6 mesi presso reparti di degenza di area medica e/o presso residenze per anziani non autosufficienti;
- buona conoscenza della lingua italiana e adeguata a sostenere un'adeguata comunicazione con utenti e altri operatori.

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana potrà, in ogni momento, richiedere la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti.

Il personale amministrativo, solo per il Service presso il Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto, dovrà:

- non essere dipendente di strutture pubbliche;
- possesso di idoneità alla mansione specifica al lavoro di operatore amministrativo per i rischi lavorativi rilasciato da un medico competente/autorizzato in medicina del Lavoro ed igiene degli Ambienti di Lavoro iscritto nei ruoli Regionali;
- gestire l'attività assegnata sulla base dei compiti assegnati e sulla base delle attività specifiche contenute nell'offerta tecnica dell'appaltatore;
- buona conoscenza della lingua italiana e adeguata a sostenere un'adeguata comunicazione con utenti e altri operatori.

Il personale impiegato nel servizio dovrà attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro e uniformarsi a tutte quelle di carattere generale emanate dall'ULSS n. 2 per il proprio personale. In particolare dovrà:

- svolgere il servizio negli orari prestabiliti;
- prendere visione dei documenti d'ufficio esclusivamente per ragioni di servizio e comunque mantenere il segreto d'ufficio e professionale su dati, documenti, fatti e circostanze riguardanti gli utenti e/o concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'ULSS n. 2.

Articolo n. 7 CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento e negli atti ad esso collegati, pena l'applicazione di eventuali penali.

L'Appaltatore dovrà adottare tutte le migliorie e metodologie operative di cui all'Offerta tecnica presentata in sede di gara.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara e alle caratteristiche tecniche dell'Offerta tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione appaltante, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore dovrà identificare e nominare al momento dell'avvio del servizio una o più figure di **Referente**, con specifica formazione in ambito sanitario, che dovrà essere sempre reperibile nei giorni e orari di effettuazione del servizio per far fronte a tutte le evenienze relative agli adempimenti degli oneri contrattuali oltre a garantire la supervisione e il coordinamento delle attività eseguite dal personale dell'Appaltatore.

Articolo n. 8 **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA**

L'Appaltatore è tenuto:

- a mantenere riservati i dati sanitari, economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale, che vengono portati a sua conoscenza, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di cui al presente appalto nel rispetto della normativa sulla privacy;
- a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma;
- a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio;
- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, eliminare il rischio di accesso non autorizzato o non conforme;
- ad individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati sensibili;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

L'Appaltatore si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non inferiore alla cura e discrezione usati dallo stesso nei confronti dei propri dati di natura simile.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori. Si impegna, altresì, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente sul trattamento dei dati e si impegna a comunicare all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Gli obblighi sopra elencati non concernono i dati che siano o diventino di pubblico dominio, nonché, salva diversa pattuizione, le innovazioni, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppi o realizzi in corso di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Conformemente l'Amministrazione manterrà riservate le informazioni tecniche dell'Appaltatore che venissero portate a sua conoscenza nonché i dati tecnici forniti dall'Appaltatore stesso in fase di esecuzione contrattuale.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda stessa ed ai terzi.

Articolo n. 9 TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 Marca trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'Appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati alla Stazione appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti e nei termini sopra evidenziati.

Articolo n. 10 CONTROLLI QUALITATIVI PERIODICI

I controlli potranno riguardare, in particolare, le procedure, i protocolli e le istruzioni operative adottate dall'Appaltatore a supporto delle attività, il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità del servizio erogato, il livello di soddisfazione degli utenti. I controlli dovranno essere effettuati in contraddittorio con un rappresentante dell'Appaltatore o suo delegato e con l'assistenza di personale clinico.

Il controllo sulle prestazioni erogate dall'Appaltatore, potrà anche essere effettuato mediante schede di rilevazione (check list) condivise e concordate con i referenti dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ad avvenuta aggiudicazione. La scheda si concluderà con un risultato complessivo, che indicherà il livello di accettabilità o meno del servizio svolto.

In caso di inadempimenti o deficienze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, verbalizzati in contraddittorio con il Responsabile dell'Appaltatore o suo delegato, la Stazione appaltante ha facoltà di

ordinare l'esecuzione immediata o la ripetizione delle prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio. Ove ciò non fosse possibile, la Stazione appaltante provvederà a quantificare il livello di disservizio applicando le penalità di cui al presente documento.

Nel caso in cui le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Fermo restando che rimangono in capo all'Azienda ULSS 2 le attività di supervisione del servizio reso, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere, ogni qualvolta lo ritenga necessario, a controlli programmati e/o estemporanei, per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni, conformemente alla normativa di riferimento, al presente capitolato e al progetto tecnico di svolgimento del servizio predisposto dall'Appaltatore e presentato in sede di gara.

I controlli andranno a valutare, anche, aspetti igienico-sanitari delle attrezzature e degli ambienti e l'adesione alle "buone pratiche assistenziali" concordate con il Direttore dell'UOC Nefrologia e Dialisi, nonché all'osservanza di regolamenti, protocolli, procedure e istruzioni operative dell'Azienda.

E' previsto un periodo di messa a punto del sistema dei controlli al massimo entro 6 mesi dall'inizio del servizio.

Articolo n. 11 SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

A) Descrizione generale del sistema di controllo e monitoraggio

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente capitolato oltre a quelli dichiarati dall'Appaltatore in sede di presentazione dell'offerta di gara.

Con l'espressione sistema di monitoraggio e controllo si intende quello strumento volto a:

- controllare l'esistenza o meno dei requisiti cardine del servizio prestato dalla Ditta;
- monitorare il livello del servizio prestato dall'Appaltatore, valutando, pertanto, la performance fornita da quest'ultimo;
- sondare la qualità percepita dei destinatari del servizio;
- valutare la conformità dell'organizzazione aziendale dell'Appaltatore per garantire il rispetto delle richieste contrattuali.

Nel caso in cui vengano riscontrate delle criticità nelle quattro aree di cui sopra, l'Appaltatore dovrà rendersi disponibile ad incontrare l'Azienda per la condivisione delle stesse e delle opportune azioni di miglioramento entro 30 giorni dalla loro segnalazione. Inoltre l'Azienda potrà procedere con formale contestazione e/o l'eventuale applicazione delle penali.

Criterio guida è quello per cui tale sistema deve essere posto in essere attraverso la combinazione di strumenti e modalità capaci di garantire l'ottimizzazione del rapporto tra l'efficacia e il costo del controllo da eseguirsi. Tale valutazione dovrà prevedere un vantaggio sia per l'Azienda, che avrà un conseguente impatto sul servizio ricevuto, sia per il prestatore del servizio che, diversamente, avrà un impatto sulla modalità di erogazione del servizio stesso.

Preliminarmente all'implementazione dei controlli, il sistema di monitoraggio e controllo descritto a seguire verrà recepito in appositi documenti che verranno condivisi con l'Appaltatore.

L'Appaltatore nel corso dei controlli dovrà mettere a disposizione dell'Azienda la strumentazione per la misurazione oggettiva, con lettura immediata dei risultati, di alcuni parametri ed elementi oggetto di controllo, non verificabili ed accertabili visivamente. Sarà a carico dell'Appaltatore la relativa manutenzione e la taratura degli strumenti utilizzati per il controllo.

Inoltre, in qualsiasi momento, l'Azienda ha la facoltà di effettuare, in piena autonomia, i controlli di tipo quantitativo e qualitativo del servizio offerti con le strumentazioni e con le modalità che riterrà opportune nei termini previsti dal presente capitolato.

Tali controlli potranno essere effettuati in tutte le sedi inerenti al servizio in presenza o meno di rappresentanti o delegati dell'Appaltatore stesso.

B) Elementi oggetto di controllo

Sono qui di seguito individuati i campi sui quali il controllo va eseguito:

a) Controllo dei requisiti del servizio

Per requisiti del servizio si intendono quegli elementi costitutivi essenziali che connaturano la prestazione resa dall'Appaltatore e che la stessa è tenuta a garantire all'Azienda ULSS n. 2 secondo quanto specificato dal presente documento.

Tale tipologia di controllo ha lo scopo di accertare l'esistenza o meno dei requisiti minimi ed essenziali del servizio senza i quali il servizio stesso non può considerarsi tale. Tale attività è pertanto volta a garantire l'esecuzione della prestazione dovuta secondo quanto indicato nel contratto.

b) Monitoraggio dei livelli - performance del servizio (Service Level Agreement)

Il monitoraggio delle performance del servizio ha lo scopo di valutare l'andamento ed il risultato del processo di erogazione del servizio medesimo, valutando la bontà dello stesso attraverso l'analisi di specifici indicatori.

Più precisamente, tale monitoraggio, viene posto in essere per migliorare e valutare se la performance prestata dall'Appaltatore è in linea con le aspettative e le necessità degli utilizzatori.

In particolare, per ogni elemento del servizio considerato, in relazione ad ogni indicatore, vengono definite le seguenti soglie di accettazione:

- conforme al servizio richiesto: tale soglia intende delineare il limite prestazionale, al di sopra del quale l'Azienda ULSS e quindi l'utilizzatore ricevono un servizio in linea con le aspettative;

- conforme ma da migliorare: tale soglia intende delineare quella condizione nella quale il servizio reso è conforme a quanto richiesto, ma soggetto ad un miglioramento. Tale livello si presenta in quelle condizioni per le quali il livello prestazionale potrebbe essere migliorato, aumentando la capacità di soddisfazione degli utilizzatori, in tutti i suoi aspetti. Ciò si rispecchia quando il fornitore/utilizzatore evidenzia dei miglioramenti senza introdurre elementi aggiuntivi di servizio;

- da rifiutarsi: tale soglia intende delineare il limite al di sotto del quale il servizio non si intende accettabile.

Tale sistema garantisce la possibilità di accertare la capacità dell'Appaltatore di rispettare il livello del

servizio richiesto oltre che di comprendere la capacità del fornitore di attivare azioni di miglioramento nel caso gli indicatori evidenzino performance al di sotto della soglia del 60%.

c) Monitoraggio della customer satisfaction dei fruitori del servizio: lo scopo di tale attività è quello di conoscere il punto di vista dei destinatari del servizio ossia degli effettivi fruitori del servizio stesso, in modo tale che, dall'elaborazione dei risultati raccolti si possa individuare l'effettivo gradimento di quanto prestato dall'Appaltatore. A seguito dell'analisi, se necessario, saranno adottate le opportune azioni di miglioramento della prestazione.

d) Esecuzione di audit del processo: l'esecuzione di audit, ovvero di verifiche ispettive sui sistemi di gestione, ha la finalità di valutare lo stato di conformità del sistema di gestione dell'organizzazione e l'attuazione dei processi rispetto ai requisiti contrattuali. In particolare, gli audit, consentono di valutare la capacità, da parte di chi fornisce il servizio, di gestire il processo conformemente a quanto richiesto dall'Azienda, oltre a valutare le modalità di esecuzione del processo e l'avanzamento delle azioni di miglioramento condivise.

L'Azienda ha inoltre la facoltà di organizzare ed implementare un sistema di gestione delle non conformità del servizio. Tale attività ha lo scopo di monitorare, analizzare e condividere con il Fornitore del servizio tutte quelle casistiche di non conformità/anomalie riscontrate dall'Azienda in relazione al servizio offerto dall'Appaltatore. Se necessario, saranno adottate le opportune azioni di miglioramento ed eventuali penali.

C) Revisione del sistema di monitoraggio e controllo

La revisione del sistema di monitoraggio e controllo consiste in quel procedimento volto a rivedere e revisionare l'intero sistema al fine di individuare l'adozione di eventuali elementi migliorativi alla luce del principio di ottimizzazione tra i costi del controllo e la loro efficacia.

Detto aggiornamento potrà, inoltre, essere apportato nei casi di nuove conoscenze tecnico-scientifiche relative agli strumenti e alle modalità di controllo e monitoraggio, nonché alla loro efficacia.

È facoltà dell'Azienda ULSS n. 2, concordemente con l'Appaltatore, procedere laddove fosse necessario alla revisione del sistema di monitoraggio e controllo sia in fase di avvio, che attraverso revisioni periodiche (ad esempio: integrazione e/o modifica di requisiti e SLA).

D) Verifica, Monitoraggio e controllo del servizio

D1- MONITORAGGIO DEI REQUISITI

L'Azienda ULSS n. 2 ha la facoltà, per mezzo di suoi referenti, di eseguire controlli sui requisiti del servizio invitando l'Appaltatore a partecipare allo svolgimento degli stessi.

Qualora l'Appaltatore, a seguito di invito, fosse per qualsiasi motivo impossibilitato a partecipare alla giornata di controlli designata, l'Azienda potrà comunque procedere all'esecuzione degli stessi dando successiva comunicazione degli esiti alla suddetta.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli elementi oggetto di controllo sono:

- l'effettiva erogazione del servizio infermieristico secondo le modalità e i tempi (turni, orari, etc.) indicati nel presente capitolato e/o secondo quanto concordato tra le parti;

- la qualifica del personale impiegato;
- l'effettiva esecuzione di formazione, così come specificato nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Appaltatore;
- la regolarità contributiva dell'Appaltatore, accertata mediante l'acquisizione del DURC;
- la corretta applicazione delle condizioni retributive, contributive e normative del personale impiegato dall'Appaltatore.

D2 - LIVELLO DEL SERVIZIO

L'Azienda ULSS n. 2 ha la facoltà, per mezzo di suoi referenti, di monitorare i livelli del servizio invitando l'Appaltatore a partecipare allo svolgimento degli stessi.

Qualora l'Appaltatore, a seguito di invito, fosse per qualsiasi motivo impossibilitato a partecipare alla giornata di controlli designata, l'Azienda potrà comunque procedere all'esecuzione degli stessi dando successiva comunicazione scritta, allo stesso, degli esiti rilevati.

Gli esiti dei controlli verranno annotati su appositi documenti, (es.: verbali), sottoscritti dai responsabili delegati al controllo dall'Azienda ULSS n. 2 e dall'Appaltatore (se presente ai controlli), i quali, a rilevazione avvenuta, dovranno apporre la propria firma congiuntamente avvalorandone il risultato.

Qualora l'Appaltatore non fosse presente ai controlli, gli esiti degli stessi verranno comunicati per iscritto al medesimo, dall'Azienda.

D3 - MONITORAGGIO CUSTOMER SATISFACTION

Il monitoraggio della customer satisfaction viene eseguito sui destinatari del servizio reso secondo degli strumenti ad hoc (es.: questionario).

Tale attività si articola in fasi successive:

- la prima è rappresentata da una fase preparatoria consistente nella definizione degli obiettivi dell'indagine;
- segue poi la fase di individuazione, classificazione e stratificazione dei clienti "tipo" consistente nell'analisi degli utenti, (in relazione alle loro caratteristiche), e nella conseguente suddivisione degli stessi in famiglie;
- a questa fase fa seguito quella di:
 - definizione degli strumenti (questionari, istruzioni per le interviste, focus group, ecc.);
 - definizione delle tecniche per l'analisi consistente nell'individuazione delle modalità di campionamento di ogni famiglia "tipo" precedentemente individuata;
 - definizione degli attributi della rilevazione (categorie);
 - definizione della scala dei valori, con una soglia minima pari al 60%;

- si prosegue poi con la fase di pianificazione ed esecuzione dell'indagine;
- la fase conclusiva è rappresentata dall'analisi ed interpretazione dei dati raccolti, con conseguente impostazione di un piano di miglioramento.

Tale monitoraggio viene eseguito con cadenza che sarà definita dall'Azienda.

D4 ESECUZIONE AUDIT

L'esecuzione di audit, ovvero di verifiche ispettive sui sistemi di gestione, ha la finalità di valutare lo stato di conformità del sistema di gestione dell'organizzazione e l'attuazione dei processi rispetto ai termini contrattuali.

La programmazione degli audit avverrà conformemente alla norma ISO 19.011 "Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione". Oltre agli audit programmati potranno essere svolti audit non programmati qualora la situazione e le performance lo richiedano.

Il team di audit sarà definito dall'Azienda ULSS n. 2 e comunicato all'Appaltatore.

E) ANALISI DEL MONITORAGGIO E CONTROLLO E MIGLIORAMENTO

Scopo del sistema di monitoraggio e controllo descritto nei paragrafi precedenti è quello di fornire elementi oggettivi per valutare l'andamento della gestione del processo/servizio oggetto del presente Documento.

A fronte di ciò, implementati i controlli, l'Azienda ULSS n. 2 inviterà l'Appaltatore ad un incontro volto a:

- ◆ condividere i risultati dei controlli eseguiti nel periodo di riferimento;
- ◆ definire eventuali azioni di miglioramento da intraprendersi;
- ◆ valutare l'efficacia delle azioni di miglioramento precedentemente eseguite;
- ◆ circoscrivere eventuali casi per i quali è necessario procedere alla valutazione delle penali.

Al termine dell'incontro verrà redatto un verbale d'incontro che esplicita le decisioni per ognuno dei suddetti punti.

Articolo n. 12 CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALTA'

Poiché il servizio contemplato è da ritenersi di pubblica utilità, l'Appaltatore, per nessuna ragione, può interromperlo, sospenderlo o non eseguirlo in tutto o in parte.

Qualora ciò si verificasse, l'ULSS n. 2 potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora il servizio sia effettuato in modo difforme o eseguito in ritardo o in violazione delle disposizioni del presente capitolato saranno applicate le penali.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito dei controlli previsti nel presente documento nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore.

Contestazioni

L'Azienda ULSS n. 2, farà pervenire all'Appaltatore, per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata, le osservazioni, le eventuali contestazioni e i rilievi conseguenti ai controlli effettuati dal proprio personale incaricato; comunicherà, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi che l'Azienda Sanitaria indicherà.

Penali

In caso di rilievo durante i controlli di non conformità l'Azienda si riserva di applicare le penali come di seguito specificato:

A) Penali per non conformità rilevate con il sistema di controllo di risultato

L'Azienda ULSS n. 2 si riserva di applicare una penale di Euro 2.000,00=, **ad evento**, per:

- erogazione del servizio infermieristico non conforme ai tempi concordati (turno, orari ecc.) indicati nel presente capitolato;
- parziale applicazione delle condizioni retributive, contributive e normative del personale impiegato dall'Appaltatore.
- parziale esecuzione dei corsi di formazione proposti;
- parziale rispetto delle "buone pratiche assistenziali" concordate con il Direttore dell'UOC di Nefrologia e Dialisi;
- non completa osservanza di regolamenti, protocolli, procedure ed istruzioni operative dell'Azienda ULSS n. 2.

B) Altre penali

L'Azienda ULSS n. 2 si riserva di applicare una penale di Euro 1.000,00=, **ad evento**, a seguito di violazioni inerenti:

- il non completo rispetto ed esecuzione degli adempimenti in fase di avvio del servizio;
- performance del servizio (S.L.A.) al di sotto della soglia minima del 60%.

C) Penali per customer

Ferma restando la necessità di procedere con l'adozione di un piano di miglioramento, l'Azienda ULSS n. 2 si riserva la facoltà di applicare:

- una penale pari ad Euro 200,00=, **per evento**, in caso di monitoraggio della customer satisfaction dei fruitori del servizio con esito non sufficiente cioè complessivamente inferiore alla soglia del 60% e purché superiore alla soglia del 50%, previo contraddittorio con l'Appaltatore;
- una penale pari ad Euro 500,00=, **per evento**, in caso di monitoraggio della customer satisfaction dei fruitori del servizio con esito scarso cioè complessivamente inferiore alla soglia del 50%, previo contraddittorio con l'Appaltatore

D) Penali per ritardo

Per ogni ritardo nell'esecuzione, così declinato:

- ritardo inizio turno (e conseguente ritardo nell'inizio delle terapie dialitiche) superiore alla mezz'ora ed entro un'ora: Euro 500,00= ad evento. Sopra l'ora, il ritardo sarà classificato come erogazione del servizio non conforme ai tempi concordati di cui alla precedente lettera A);
- ritardo nell'approvvigionamento settimanale uguale o superiore a 1 giorno: 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;



- ritardo nella registrazione delle prestazioni per seduta emodialitica: registrazione entro il giorno ma oltre l'orario di fine turno di effettuazione: Euro 100,00=; per ogni giorno di ritardo sarà applicata la penale di Euro 100,00 al giorno.
- ritardo nella segnalazione della necessità di interventi per riparazione/manutenzione apparecchiature: segnalazione entro il giorno ma oltre l'orario di fine del turno di rilevazione anomalia: Euro 200,00=; per ogni giorno di ritardo sarà applicata la penale di Euro 200,00 al giorno;
- ritardo nella prenotazione di richieste di consulenze ed esami diagnostici prescritti dallo specialista uguale o superiore a 1 giorno: 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo, saranno contestate all'Appaltatore per iscritto.

L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempienza.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con la Stazione appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, la Stazione appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato non preclude il diritto della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Per le suddette penali verranno emesse di note di addebito da parte della Stazione appaltante, che potranno essere scontate mediante decurtazione del corrispettivo dovuto in sede di pagamento della prestazione.

Tutte le contestazioni ufficiali operate nei confronti dell'Appaltatore saranno precedute da un riscontro dei fatti effettuato in contraddittorio con il Referente dell'Appaltatore stesso o generando elementi oggettivi di presenza delle contestazioni (es.: fotografie).

Articolo n. 13
PERSONALE DIPENDENTE COLLABORATORI E/O SOCI LAVORATORI
OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO

Tutto il personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni in appalto dovrà avere regolare contratto con l'Appaltatore.

L'Appaltatore deve avvalersi di propri operatori qualificati e/o specializzati, che parlino la lingua italiana.

Detto personale dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità. E' a carico dell'Appaltatore la predisposizione e l'effettuazione delle visite periodiche ed altri adempimenti previsti per il personale dipendente, collaboratori e/o soci lavoratori impiegati nelle mansioni.

L'Appaltatore dovrà rispettare tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi e normativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia nonché assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'Azienda ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento dell'appalto.

Il nominativo, la qualifica e le abilitazioni professionali del personale impiegato dall'Appaltatore per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere tempestivamente comunicati all'Azienda prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale e successivamente con frequenza semestrale.

L'elenco del personale impiegato dovrà, inoltre essere, comunicato, con gli aggiornamenti dovuti, ad ogni variazione intervenuta.

In caso di sostituzione prevedibile, la comunicazione dei nominativi, della qualifica e delle abilitazioni professionali dovrà avvenire, quanto meno, con 2 (due) giorni lavorativi di anticipo rispetto all'intervenuta sostituzione. Dovrà essere garantito il passaggio di consegne tra il personale uscente ed il/i nuovo/i incaricato/i.

In caso di sostituzione non prevedibile, la comunicazione dei nominativi, della qualifica e delle abilitazioni professionali dovrà avvenire contestualmente al verificarsi dell'evento, in quanto la sostituzione verrà garantita il giorno stesso senza soluzione di continuità per l'assistenza. Anche in questo caso dovrà essere garantito il passaggio di consegne tra il personale uscente ed il/i nuovo/i incaricato/i.

L'Appaltatore dovrà garantire la formazione periodica del proprio personale che, oltre a quella obbligatoriamente prevista dalla vigente normativa (es. crediti ECM), dovrà essere tale da consentire, anche in relazione a particolari tematiche rilevanti per il personale impiegato, il progressivo miglioramento e la crescita professionale del medesimo.

Il personale dovrà essere opportunamente istruito in merito ai protocolli, sistemi informativi, regolamenti aziendali in vigore presso l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

In sinergia con la Stazione appaltante si rende necessaria una condivisione su base semestrale dei piani e dei percorsi formativi, assicurando la partecipazione del personale agli stessi.

Gli oneri derivanti dalla partecipazione del personale all'attività formativa, proposta e concordata con la Stazione appaltante, saranno a carico dell'Appaltatore.

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale, qualora quest'ultimo non consenta il buono svolgimento delle attività, oppure nel caso in cui il soggetto dipendente, collaboratore e/o socio lavoratore sia destinatario di due contestazioni da parte della Stazione appaltante.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda non esonera le responsabilità dell'Appaltatore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

L'Azienda può richiedere l'allontanamento di quel personale dell'Appaltatore che non si sia comportato con correttezza.

In particolare l'Appaltatore deve curare che il proprio personale:

- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio Responsabile diretto ogni anomalia, atto, fatto o disfunzione, anche tecnica, che si rilevasse durante lo svolgimento dell'appalto e che risultasse pregiudizievole per lo svolgimento dell'appalto o per l'Azienda Ulss 2;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento dell'appalto;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- indossi i dispositivi di protezione individuale, la divisa e il cartellino.

L'Appaltatore si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'Azienda in questo caso, saranno impegnative per l'Appaltatore.

Tutto il personale che dipenderà, ad ogni effetto, direttamente dall'Appaltatore, dovrà essere capace e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà essere curato nella persona.

Dovrà inoltre mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che le prestazioni in appalto richiedono. Il personale dovrà garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono del servizio oggetto del contratto.

Deve inoltre essere di pieno gradimento all'Azienda che ha facoltà di richiedere, in ogni momento, l'allontanamento per manifesta incompatibilità, per imperizia, mancanza di probità o altro, giustificandone i motivi.

L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buon svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento, o violino gli obblighi di cui alla normativa di settore, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

Le presenze in servizio del personale dell'Appaltatore saranno oggetto di registrazione con idonei strumenti di rilevazione, che verranno definiti dalle parti prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale.

Articolo n. 14 **GARANZIA DEFINITIVA**

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda Ulss, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione dell'Appaltatore ovvero di terzi aventi causa.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e l'Appaltatore dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, imprese retiste, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016), la riduzione dell'importo della garanzia del 50% è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione, il consorzio ordinario, il GEIE o la rete di imprese che partecipano alla gara, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di partecipazione di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la riduzione dell'importo della garanzia del 50% per il possesso della certificazione di qualità è possibile solo se la predetta certificazione è posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata esecutrice oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o della/e consorziata/e esecutrice/i.

In caso di avalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Appaltatore.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'Appaltatore possiede i requisiti per la sua riduzione indipendentemente dal fatto che gli stessi siano posseduti dall'impresa ausiliaria.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento del contratto.

Articolo n. 15

ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA

E' obbligo del prestatore del servizio stipulare con Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del presente appalto, specifica polizza assicurativa di RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera), avente per oggetto analoga attività del presente appalto, e riportando espresso richiamo al relativo CIG. La polizza dovrà prevedere un massimale RCT non inferiore ad € 5.000.000,00 unico per sinistro senza limitazione per anno, e un massimale RCO non inferiore ad € 3.000.000,00 unico per sinistro e senza limitazioni per anno e una validità non inferiore alla durata del servizio. È ammessa la copertura annuale della polizza con le indicazioni che seguono più avanti.

La polizza dovrà inoltre:

1. riportare tra il novero dei terzi la Stazione appaltante, i suoi Amministratori, i suoi dipendenti e collaboratori;
2. riportare espressamente tra il novero degli "Assicurati" (cfr. Definizioni di polizza) oltre al prestatore del servizio, la Stazione appaltante, i suoi amministratori, i suoi dipendenti, nonché in

- genere tutti coloro che partecipano alla prestazione del servizio ed in regola con la normativa vigente;
3. il pagamento della polizza in forma FLAT ovvero unico, annuo senza regolazione del premio a fine periodo assicurativo. In alternativa l'indicazione che il mancato pagamento della regolazione non influisce sulla efficacia della copertura assicurativa;
 4. riportante espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;
 5. prevedere espressamente che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili alla Stazione appaltante;
 6. essere redatta in lingua italiana.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui sopra, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCTO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (Appendice di precisazione/estensione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente appalto con espresso richiamo al CIG di riferimento, riportano i massimali RCT e RCO con espressa dicitura che si intendono per sinistro e senza limitazione per anno, richiamando tutte le specifiche da 1. a 6. di cui sopra. La polizza e/o l'appendice di precisazione, dovrà essere posta in visione alla Stazione appaltante prima dell'inizio delle attività oggetto del presente appalto, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento. Le quietanze di eventuale rinnovo della copertura, dovranno essere consegnate in originale o in copia conforme alla Stazione appaltante, nei 30 giorni successivi il termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall'assicuratore per conferma di pagamento.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo n. 16 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Successivamente all'aggiudicazione, sarà stipulato apposito contratto, ai sensi e con le modalità previste all'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avverrà entro il termine suddetto per causa imputabile all'Appaltatore (es. mancata presentazione dei documenti contrattuali), quest'ultimo decadrà dall'aggiudicazione e la Stazione appaltante acquisirà la garanzia provvisoria oltretché riservarsi l'addebito degli eventuali danni e delle eventuali maggiori spese per l'Azienda.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'Appaltatore.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006 e la Legge n. 71 del 24/06/2013.

Nel dettaglio, saranno assoggettati ad imposta di bollo:

- il contratto;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli eventuali chiarimenti forniti in sede di gara;

- l'offerta economica;
- il patto di integrità in materia di contratti pubblici di cui al Protocollo di legalità del 06/04/2017.

In caso di urgenza, il committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso in cui l'Appaltatore si sciolga dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo operatore economico affidatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'Appaltatore receda dal contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

L'Azienda, nel contratto sottoscritto con l'Appaltatore, inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. ed in particolare dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Articolo n. 17 **CORRISPETTIVI E REVISIONE PREZZI**

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore dalla Stazione appaltante sono calcolati sulla base del canone e dei prezzi offerti riportati in offerta.

In relazione al presente servizio, il canone e i prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento, negli altri atti di gara e nel contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Gli stessi sono dovuti unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione appaltante.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, oltre a quanto previsto negli atti di gara, alle caratteristiche tecniche e all'offerta tecnica dell'Appaltatore. In ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale che deve intendersi onnicomprensivo.

Articolo n. 18 **CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere espletato con assoluta continuità.

L'Appaltatore, pertanto, per nessuna ragione, potrà sospendere o non eseguire, in tutto od in parte, le attività oggetto del presente servizio, anche in caso di sciopero, pena la risoluzione del contratto. In caso di sciopero del personale o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali le ferie, le aspettative o le malattie), l'Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, con opportuno preavviso.

Resta inteso che l'attività costituisce servizio pubblico essenziale.

In caso di malattia e/o infortunio degli addetti al servizio in questione, l'Appaltatore dovrà assicurare in ogni caso la continuità e l'efficienza del servizio.

In caso di inadempimento dell'obbligo di garantire la continuità assistenziale, il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del C.C..

Articolo n. 19 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica dell'Appaltatore. A tal fine la Stazione appaltante verificherà il corretto addebito del corrispettivo entro 30 gg dalla data di ricevimento delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A.). Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro i 30 giorni successivi dall'esito positivo di dette verifiche di conformità di addebito del corrispettivo.

Tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, modificato dal D.Lgs. 192/2012, e dall'art. 113-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'operatore economico viene informato che nel sito www.aulss2.veneto.it, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

Ciascuna fattura sarà emessa con cadenza mensile e posticipata e dovrà contenere il riferimento al contratto, al periodo di fatturazione ed indicare il codice CIG (Codice Identificativo Gara).

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del contratto. Il contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..

Sempre in sede di stipula del contratto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i, all'Azienda Sanitaria.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

La Stazione appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto.

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, vantati nei confronti di questa.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dal servizio oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Azienda procederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, previa verifica della regolarità contributiva.

L'Appaltatore ed i subappaltatori dovranno trasmettere all'Azienda ULSS n. 2 all'atto della stipula del contratto e, successivamente, in corso di esecuzione delle prestazioni, con cadenza mensile, **tutta la documentazione** prevista all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241 del 09/07/1997, come modificato dal D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito dalla L. 19/12/2019 n. 157.

In caso di R.T.I., il pagamento sarà effettuato alla capogruppo o alle singole imprese costituenti il R.T.I.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana.

I canoni e i prezzi offerti rimarranno fissi ed invariabili per il periodo di validità del contratto e si intenderanno onnicomprensivi di ogni costo necessario all'erogazione del servizio (es: oneri retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, spese generali, spese per la registrazione del contratto ecc.), ad esclusione dell'I.V.A..

Articolo n. 20 **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente capitolato si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con p.e.c., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

Articolo n. 21 **CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 105 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al paragrafo precedente, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 C.C.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante.

Si precisa che l'Azienda, ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di Legalità", di cui all'articolo appositamente dedicato nel presente capitolato, non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l'Azienda almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del servizio o delle prestazioni date in subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione appaltante, per tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'Appaltatore si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

La Stazione appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

L'Appaltatore ed il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 es.m.i. procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

In caso di subappalto, si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione ed i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dall'Appaltatore.

Articolo n. 22 **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione del contratto è disciplinata oltreché dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamato, dal presente documento, dal contratto e dagli altri documenti di gara.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto sarà risolto di diritto (art. 1454 Codice Civile).

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e di rivolgersi ad altre Ditte, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- dopo tre (3) contestazioni scritte per grave inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato e dal progetto presentato dall'Appaltatore;
- nel caso di inadempimento di notevole importanza, contestato per iscritto, che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
- qualora, comunque, il servizio non risultasse di completo gradimento dell'Azienda per cause motivate e comunicate per iscritto.

L'Azienda, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al Fornitore, da effettuarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

1. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
2. in caso di revoca delle autorizzazioni per l'esercizio della professione sanitaria;
3. di commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia;
4. in caso di reiterati ritardi nell'esecuzione del servizio o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso;
5. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n 267 e s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
6. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Appaltatore subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
7. nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell'Azienda ULSS;
8. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti dal Disciplinare accertata dalla Stazione appaltante in corso di esecuzione del contratto;
9. in caso di mancato rispetto dei termini dell'avvio del servizio previsto dal presente capitolato;
10. in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti dal presente capitolato;

11. per non produzione dei titoli di studio del personale impiegato a seguito di verifica e su richiesta della Stazione appaltante;
12. per sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Appaltatore di uno o più dei servizi affidati senza motivo ritenuto giustificato dalla Stazione appaltante, per continuata e reiterata violazione degli orari e delle prestazioni concordate con i responsabili dei servizi;
13. in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e nei restanti atti di gara.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i..

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'articolo dedicato del presente documento, il contratto sarà risolto qualora, dai controlli effettuati, emergesse presenza di personale dell'Appaltatore sprovvisto di titolo di studio adeguato. In tal caso si provvederà, altresì, alla segnalazione all'Autorità competente.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa, nulla spetta all'Appaltatore. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità del servizio di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altro operatore economico e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto del servizio oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, questa Amministrazione risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto con nota prot. n. 210747 del 03/05/2011.

Articolo n. 23 RECESSO

In caso di recesso troverà applicazione l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché le norme del

Codice Civile in materia.

L'Azienda ULSS n. 2 potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 C.C., così come previsto dall'art. 21- sexies L. 241/1990, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. o via posta elettronica certificata.

L'Azienda ULSS n. 2 potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni.

Articolo n. 24 **NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del Piano aziendale per la prevenzione della corruzione 2019-2021 (pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it – Sez. Amministrazione Trasparente), approvato dall'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana sulla base della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e della Delibera n. 1064/2019 con la quale l'A.N.AC. ha approvato il “Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021”.

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

Articolo n. 25 **PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

All'affidamento del servizio di cui trattasi si applicano:

- a) le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.;
- b) le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- c) il protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra Regione Veneto, Uffici territoriali del Governo del Veneto, Anci e Upi, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato con l'Appaltatore verrà immediatamente ed automaticamente risolto (ai sensi dell'art. 1456 C.C.) al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell'art. 91, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso la Stazione appaltante applica a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione appaltante del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto.

3) nel caso in cui l'Appaltatore sia inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

4) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

La Stazione appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 06/09/1982, convertito nella L. n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento del subaffidatario, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di una attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare o sub affidare parte dei servizi a favore di imprese partecipanti alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in questione.

L'Appaltatore dovrà inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nel contratto di subappalto o nell'eventuale subcontratto una clausola che preveda anche l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o dell'eventuale subcontratto, salvo il maggior danno.

L'Appaltatore dovrà altresì riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente, dipendente, collaboratore e/o socio lavoratore. Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 1 del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione appaltante con la Prefettura –

Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

Articolo n. 26

CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 30.01.2014 e pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente.

L'Appaltatore si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Articolo n. 27

NORMATIVA E INNOVAZIONE NORMATIVA

L'appaltatore deve uniformarsi a tutte le normative esistenti in materia che regolano le specifiche modalità di esecuzione dei servizi resi, oggetto del presente documento.

Qualora nel corso della validità del contratto fossero emanate nuove normative regionali, nazionali o comunitarie per quanto attiene il servizio reso ed in generale per nuovi istituti giuridici che impattino sull'esecuzione del servizio reso, l'Appaltatore è tenuto a uniformarsene senza alcun aumento di prezzo.

Inoltre, l'Appaltatore tenuto a rinnovare e trasmettere alla Stazione appaltante le autorizzazioni e le certificazioni nel caso dovessero scadere nel corso di esecuzione contrattuale.

Articolo n. 28

VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso l'Appaltatore dovesse, durante l'esecuzione del servizio, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

Articolo n. 29
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DUVRI

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per "l'affidamento del service per la gestione dei trattamenti dialitici (servizi infermieristici), presso il P.O. di Treviso e di Vittorio Veneto, per i pazienti dell'Azienda Ulss N. 2 Marca Trevigiana", valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello NON TRASCURABILE, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, allegato al presente capitolato (Allegato n. 1), per le quali tuttavia si prevede un onere economico di Euro 2.200,00= (euro duemiladuecento,00) annuali + Iva al 22%, pari ad Euro 6.600,00= Iva al 22% compresa, per il periodo di 36 mesi.

Articolo n. 30
DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) p.e.c. (posta elettronica certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
- b) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
- c) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo n. 31
FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e l'Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

Articolo n. 32
DISPOSIZIONI FINALI

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, la Stazione appaltante e l'Appaltatore potranno concordare le opportune

modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubblici servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Allegato:

Allegato n. 1 – D.U.V.R.I..